



Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
 - b0) impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo è l'impianto non operante in regime di scambio sul posto, i cui moduli fotovoltaici sono ubicati al suolo;
 - b1) impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto i cui moduli sono collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; rientra in tale categoria l'impianto fotovoltaico con moduli fotovoltaici ubicati al suolo e che opera in regime di scambio sul posto, avente potenza nominale non superiore a 3 kW se il soggetto responsabile è una persona fisica, ovvero avente potenza nominale non superiore a 20 kW se il soggetto responsabile è un soggetto pubblico o un condominio di edifici;
 - b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
 - b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
 - c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
 - d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;

- e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
- f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
- g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
 - g1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 - g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 - g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 - g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
- i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
- k) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
- l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
- m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
- n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;

- r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Articolo 3

(Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti)

1. Possono beneficiare delle tariffe di cui di cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7:
- a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) i soggetti pubblici;
 - d) i condomini di edifici.

Articolo 4

(Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti)

1. Nei limiti stabiliti all'articolo 13, l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7 è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al premio di cui all'articolo 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
5. Gli impianto fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b0), b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Articolo 5

(Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti)

1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domanda ricevuta e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
7. Le modalità di erogazione della tariffa di cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7 sono fissate nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.
8. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, nulla osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ma a semplice dichiarazione di inizio attività.
9. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche relative al premio di cui all'articolo 7.

Articolo 6

(Tariffe incentivanti e periodo di diritto)

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici realizzati in conformità al presente decreto ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla data di entrata in esercizio e alla tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b0), b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico).

Anno di entrata in esercizio dell'impianto	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b0)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b1)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b2)	Impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b3)
2007	XXX	XXX	XXX	XXX
2008	XXX	XXX	XXX	XXX
2009	XXX	XXX	XXX	XXX
2010	XXX	XXX	XXX	XXX

2. La tariffa individuata sulla base della precedente tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in tutto il medesimo periodo di venti anni.
3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici.
4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Articolo 7

(Premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia)

(ARTICOLO ANCORA IN FASE DI APPROFONDIMENTO)

1. Gli impianti fotovoltaici operanti in regime di cambio aventi potenza nominale non superiore a 3 kW se il soggetto responsabile è una persona fisica, ovvero aventi potenza nominale non superiore a 20 kW se il soggetto responsabile è un soggetto pubblico o un condominio di edifici, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi commi.
2. Ai fini di cui al comma 1:
 - a) il periodo che comprende i tre anni di calendario antecedenti all'anno in cui è entrato in esercizio l'impianto e i venti anni di calendario successivi all'anno in cui è entrato in esercizio l'impianto è suddiviso in periodi triennali;
 - b) P0 è il consumo effettivo di energia elettrica dell'utenza, espresso in kWh, in un triennio ricadente nel periodo di cui alla lettera a), con esclusione dell'ultimo triennio;
 - c) P1 è il consumo effettivo di energia elettrica, espresso in kWh, dell'utenza nel triennio successivo al triennio di cui alla lettera b);
3. Il premio di cui al comma 1 compete ogni qualvolta si verifica che $P1/P0 < 0,9$.
4. Non ricorre il diritto al premio di cui al comma 1 nel caso in cui, nei due trienni necessari per la verifica di cui al comma 3 ricorra la cessione della titolarità dell'impianto o la cessione dell'utenza elettrica alimentata dall'impianto.
5. Il premio è calcolato su una quota della produzione dell'impianto fotovoltaico nel triennio in cui è stato registrato il consumo P1 ed è pari a Euro $XXX \times (P0 - P1)$. La predetta quota non può in

ogni caso essere superiore alla produzione annua media dell'impianto fotovoltaico nel triennio in cui è stato registrati il consumo P1.

6. Per l'attuazione di quanto disposto al presente articolo è fatto obbligo ai soggetti responsabili delle misure dell'energia elettrica di trasmettere al soggetto attuatore i dati di consumo delle utenze alimentate da impianti operanti in regime di scambio sul posto, con modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 8

(Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui all'articolo 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7.

Articolo 9

(Condizioni per la cumulabilità di incentivi)

1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono compatibili con:
 - a) i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 - b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la

detrazione fiscale richiamata all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione

5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'articolo 7 e i benefici di cui all'articolo 8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaico.

Articolo 10

(Modalità per l'erogazione dell'incentivazione)

1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 5 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e del premio di cui all'articolo 7, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Articolo 11

(Verifiche e controlli)

1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti quanto previsto all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 6, comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante, nonché la decadenza dal diritto al premio di cui all'articolo 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il controllo, anche a campione, di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

Articolo 12

(Obiettivo di potenza nominale da installare)

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in XXX MW entro il 2015.

Articolo 13

(Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti)

1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 è stabilito in XXX MW.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di XXX MW di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.

Articolo 14

(Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 15, il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità di accesso, di cui al presente decreto.

Articolo 15

(Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito è trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla base delle attività di cui al comma 1 e all'articolo 14, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di XXX MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui all'articolo 13, comma 1 e 2.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole “ per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi” sono così sostituite: “ fino al 2006 incluso”.
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, che non fanno pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle scadenze previste dall'articolo 7 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, decadono automaticamente dal diritto alle tariffe incentivanti. Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 5 febbraio 2006, o a seguito della mancata

realizzazione degli impianti, è da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente articolo 13, comma 1.

5. I soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorità ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni.

ALLEGATO 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma ISO/IEC 17025.

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

a) $P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I/I_{stc}$,

dove:

- P_{cc} è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del $\pm 2\%$;
 - P_{nom} è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
 - I è l'irraggiamento [W/m^2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del $\pm 3\%$;
 - I_{stc} , pari a $1000 W/m^2$, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
- Tale condizione deve essere verificata per $I > 600 W/m^2$.

b) $P_{ca} > 0,9 * P_{cc}$

dove:

P_{ca} è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2% .

Tale condizione deve essere verificata per $P_{ca} > 90\%$ della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare o ricadere tra le tipologie contemplate dalle seguenti norme tecniche:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a $1000 V$ in corrente alternata e a $1500 V$ in corrente continua;

CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;

CEI EN 61646 (82-12): «Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo»;

CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = $16 A$ per fase);

CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni;

CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a $450/750 V$;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a $450/750 V$;

CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
 CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
 CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
 CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
 CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
 UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
 CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
 IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.

Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

ALLEGATO 2

Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b2))

TIPOLOGIA 1	Moduli fotovoltaici installati sulle terrazze di edifici e fabbricati, che risultino di quota massima, misurata dal piano delle terrazze medesime, non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale
TIPOLOGIA 2	Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
TIPOLOGIA 3	Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.

ALLEGATO 3

Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3))

TIPOLOGIA 1	Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
TIPOLOGIA 2	Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
TIPOLOGIA 3	Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni
TIPOLOGIA 4	Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
TIPOLOGIA 5	Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
TIPOLOGIA 6	Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
TIPOLOGIA 7	Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
TIPOLOGIA 8	Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
TIPOLOGIA 9	Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane

ALLEGATO 4

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante (articolo 5, comma 4)

DOCUMENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Documento finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da tecnico abilitato.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente alternata, con indicazione di modello marca

e numero di matricola.
4. Certificato di collaudo dell'impianto.
<p>5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal soggetto responsabile ovvero da tecnico abilitato, con la quale si attesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la natura del soggetto responsabile, con riferimento all'articolo 3; b) la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale) c) la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'articolo 4; d) la tipologia dell'impianto, in relazione a quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettere b0), b1), b2), b3); e) la data di entrata in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g); f) se l'impianto opera o meno in regime di scambio sul posto; g) di non incorrere in condizioni che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all'articolo 6 e al premio di cui all'articolo 7. <p>Alla dichiarazione è allegata una relazione illustrativa, corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d)</p>
6. Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell'energia e, ove ricorra il caso, copia della denuncia di officina elettrica.